

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VERBANIA ED I COMUNI DI ARIZZANO, AURANO, BAVENO, BEE, BELGIRATE, BROVELLO CARPUGNINO, CAMBIASCA, CANNERO RIVIERA, CANNOBIO, CAPREZZO, CVAGLIO SPOCCIA, COSSOGNO, CORSOLO ORASSO, FALMENTA, GURRO, GHIFFA, GIGNESE, INTRAGNA, LESA, MERGOZZO, MIAZZINA, OGGEBBIO, ORNAVASSO, PREMENO, SAN BERNARDINO VERBANO, STRESA, TRAREGO VIGGIONA, VIGNONE, PER IL SERVIZIO DI ACCALLAPPIAMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI – 01.01.2010/31.12.2012.

PREMESSO E RITENUTO:

CHE il servizio di accalappiamento e custodia dei cani randagi a termini di legge e' obbligo istituzionale in capo ai Comuni;

CHE il Comune di Verbania possiede idonea struttura per il ricovero e la gestione dei cani randagi catturati;

CHE con deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Verbania n. 313 del 21.12.2009, la gestione del canile municipale e' stata affidata all'Associazione Amici degli Animali, regolarmente iscritta al Registro Regionale del Volontariato – Settore Sanita', per il periodo 01 gennaio 2010 – 31 dicembre 2010;

CONSIDERATO:

CHE risulta in scadenza la Convenzione per la gestione associata del servizio di accalappiamento e custodia dei cani randagi con i Comuni di Arizzano, Aurano, Baveno, Bee, Belgirate, Brovello Carpugnino, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Carezzo, Cavaglio Spocchia, Cossogno, Corsolo Orasso, Falmenta, Gurro, Ghiffa, Gignese, Intragna, Lesa, Mergozzo, Miazzina, Oggebbio, Ornavasso, Premeno, San Bernardino Verbano, Stresa, Trarego Viggiona, Vignone;

ATTESO:

CHE allo stato attuale, cosi' come previsto dall'art. 2 della precedente convenzione, non sono pervenute formali disdette da parte dei Comuni associati;

VISTA la convenzione che si allega quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, per la gestione associata del servizio per il periodo 01 gennaio 2010 – 31 dicembre 2012;

SULLA proposta di cui sopra esprime parere favorevole tecnico il Responsabile del Servizio Amministrativi, che qui sottoscrive:
Dott.ssa Monica Albertella

SULLA proposta di cui sopra il Segretario Direttore esprime parere favorevole di legittimita', cosi' come richiesto da questa Amministrazione Comunale, che qui sottoscrive:
Dott. Daniele Merola

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO l'esito della votazione espressa in forma palese dai convenuti il quale da' il seguente risultato:

Presenti	Astenuti	Votanti	Voti Favorevoli	Voti contrari
n.	n.	n.	n.	n.

DELIBERA

1) Di approvare la Convenzione tra il Comune di Verbania ed i Comuni di Arizzano, Aurano, Baveno, Bee, Belgirate, Brovello Carpu gnino, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Carezzo, Cavaglio Spocchia, Cossogno, Cursolo Orasso, Falmenta, Gurro, Ghiffa, Gignese, Intragna, Lesa, Mergozzo, Miazzina, Oggebbio, Ornavasso, Premeno, San Bernardino Verbanio, Stresa, Trarego Viggiona, Pignone, per la gestione associata del servizio di accalappiamento e custodia dei cani randagi presso la struttura del canile municipale di Verbania, per il periodo 01 gennaio 2010 – 31 dicembre 2012, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

2) Di dare atto che la convenzione predetta attinente al triennio 2010-2012 che si compone di 14 articoli, avra' vigore retroattivo, "in sanatoria" per il periodo decorso dal 1° gennaio 2010 sino ad oggi;

3) Di autorizzare il Sindaco, o chi per esso, alla sottoscrizione della Convenzione predetta, dando sin d'ora per rato ogni suo atto.

4) Di trasmettere copia della presente al Comune di Verbania, Ente Capofila, per quanto di competenza;

5) Di dichiarare, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi di legge.